



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- la Prefettura di Fermo e la Provincia di Fermo, al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione a tutela dell'economia legale avvertono l'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare, anche attraverso modalità corruttive, le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse sia in forma diretta che attraverso imprese e società controllate;
- soprattutto nei periodi di congiuntura economica negativa, è maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell'economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici;
- le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa è ritenuto maggiore;
- è pertanto volontà delle parti perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose;

- il Piano delle Performance 2013 – 2015 adottato dal Ministero dell'Interno in data 25.02.2013, individua fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture – UTG lo sviluppo delle verifiche preventive antimafia nel settore appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei protocolli di legalità;
- Ministero dell'Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa che contiene Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture – UTG ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;

VISTI

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;

LE PARTI STIPULANO

Il presente protocollo di legalità per la prevenzione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

ART. 1

1. Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

1. Gli Enti firmatari del presente protocollo, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore ad euro 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 150.000, tutte somme al netto di IVA:

a) assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del medesimo decreto legislativo, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 159/2011, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto, avvalendosi a tal fine delle schede previste dall'Allegato 1 del presente Protocollo; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia del valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

b) si impegnano a richiamare nei bandi di gara, o comunque negli atti di gara, l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca del subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatori in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

c) si impegnano a richiamare nei bandi di gara, o comunque negli atti di gara, l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., nonché ad inserire, a pena di



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

nullità assoluta, nei contratti sottoscritti apposita clausola con la quale le imprese aggiudicatrici assumono, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 136/2010, gli obblighi di tracciabilità di detti flussi finanziari;

d) si impegnano a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 2 agosto 2017 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Fermo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n. 90 convertito nella legge 11.08.2014 n. 114, risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – UTG le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, m. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n. 90 convertito nella legge 11.08.2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tale fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo del lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, la risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di inosservanza dell'obbligo di denunciare alle competenti autorità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulatagli prima della gara o nel corso della esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nella procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., che prevede, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di inosservanza dell'obbligo di denunciare alle competenti autorità ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei propri familiari.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, la risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C., ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di inosservanza dell'obbligo di trasmettere alla Prefettura l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tale soggetti, nonché il sottoscritto, potranno essere sottoposti ad attività informativa.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, la risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di inosservanza dell'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., che prevede, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di inosservanza dell'obbligo di esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi delle legge 13.08.2010, nei 136, e ss.mm.ii..

ART. 3

1. Le disposizioni dell'art. 2 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti o sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

ART. 4

1. Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente protocollo, non è necessario richiedere informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco – istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART. 5

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente protocollo, la Stazione appaltante – l'ente firmatario si impegna a predisporre nella parte relativa delle dichiarazioni sostitutive che devono essere rese dal concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola 1: “il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.”;

b) Clausola 2: “la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi dalla clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa alla ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11.08.2014, n. 114.

ART. 6

1. Gli enti firmatari del presente protocollo non procedono alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

ART. 7

1. Gli enti firmatari del presente protocollo si impegnano a non alienare, concedere o locare i propri beni immobili ad acquirenti – persone fisiche nei cui confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art.84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Nel caso in cui acquirente sia una giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono alle persone fisiche individuate dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 8

1. Il presente protocollo entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, ed ha validità di tre anni.
2. E' aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori enti interessati.

Fermo, li 2 agosto 2017

per la Prefettura di Fermo

Il Prefetto

Dott.ssa Mara Di Lullo

per la Provincia di Fermo

Il Presidente

Dott.ssa Moira Canigola



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

All. 1

INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI SUBAFFIDAMENTI

Nel caso in cui la Stazione appaltante debba acquisire l'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 159/2011, da una Prefettura diversa da quella di Fermo, dovrà specificare che la richiesta viene presentata in virtù di quanto previsto dal protocollo.

Le informazioni relative agli affidamenti e ai subaffidamenti saranno contenute in alcune tabelle (di seguito riportate) raggruppate in una scheda che sarà compilata per ciascuna società.

1^ Tabella: contenente in campi diversi tutti i dati relativi alle "società";

2^ Tabella: contenente i nominativi delle persone fisiche individuate dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con le relative dichiarazioni dei familiari di maggiore età conviventi, anche di fatto, nel territorio dello Stato;

3^ Tabella: allo scopo di disporre di una situazione storica delle imprese, tale tabella concerne gli "ex titolari di cariche sociali e loro conviventi" nella quale vengono inserite le persone fisiche che hanno ricoperto nelle società nei due anni precedenti una delle cariche indicate dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.



Prefettura di Fermo



Provincia di Fermo

1^ Tabella – Società

- ragione sociale;
- oggetto sociale;
- capitale sociale;
- data di costituzione;
- sede sociale;
- ulteriori sedi;
- composizione societaria.

2^ Tabella – Cariche sociali e loro conviventi

- cognome;
- nome;
- sesso;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- qualifica;
- luogo di nascita.

3^ Tabella – ex titolari di cariche sociali e loro conviventi

- cognome;
- nome;
- sesso;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- qualifica;
- luogo di nascita.